

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E
L'ASSOCIAZIONE.....
PERIODO 1° GENNAIO 2019 – 31 DICEMBRE 2019**

L'anno il giorno del mese di

Tra

Il Comune di Torino, codice fiscale 00514490010, in persona deldella Divisione Servizi Sociali , domiciliato, al fine del presente atto, presso la sede di

e

L'Associazione (referente del gruppo.....), con sede in,
.....P. IVA....., in persona del Legale Rappresentante
Sig....., nato a....., il....., residente a
..... (.....) inn.....

In base a quanto previsto da:

- dalla L.R. n. 38/1994, che, richiamandosi alla normativa nazionale (Legge 266/1991), prevede la stipula di convenzioni tra Enti Locali e Associazioni di Volontariato;
- dalla Deliberazione del C.C. del 10/03/1997 mecc. n. 0700493/19 individua la convenzione quale strumento idoneo a regolare le prestazioni richieste alle organizzazioni di volontariato in ambiti specifici di collaborazione;
- dalla Deliberazione della Giunta Comunale del 27 marzo 2018 n. mecc. 2018 1092/019 immediatamente eseguibile, con cui sono state approvate le Linee Guida per l'erogazione dei contributi ordinari per l'anno 2018 nell'ambito socioassistenziale, sociosanitario, promozione della salute,;
- dalla Legge n. 190/2012 art.1 comma 9 lettera e) che stabilisce che non devono sussistere rapporti di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti beneficiari del contributo e i Dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO

Forma oggetto della convenzione la collaborazione con il Servizio Aiuto Anziani, rivolto alla popolazione anziana torinese, nell'ambito di una più generale strategia di intervento a sostegno della domiciliarità, con finalità di prevenzione e riparazione dalle conseguenze che possono derivare da eventi criminosi perpetuati o tentati a danno di persona anziana, e, più in generale, di sostegno nei confronti delle persone sole e prive di reti sociali di riferimento e/o con rete fragile, secondo quanto previsto dalla deliberazione G.C. mecc. 0406313/19 esecutiva dal 14 agosto 2004 che ne ha ampliato le finalità e mutata la denominazione nell'accezione richiamata in premessa, anche alla luce della Deliberazione G.C. Mecc. 0305556/19, esecutiva dal 3 agosto 2003, progetto inserito poi stabilmente nella Deliberazione C.C. del 26 Settembre 2005 n. 140 di Riordino delle prestazioni domiciliari e successive modifiche.

ART. 2

FINALITÀ

Secondo quanto stabilito dal progetto di istituzione del Servizio Aiuto Anziani e del suo ruolo di riferimento cittadino per le diverse iniziative a sostegno della popolazione anziana in cui la Città è coinvolta, la cooperazione tra il Comune e le Associazioni è mirata al raggiungimento delle seguenti finalità:

- favorire l'orientamento e l'accompagnamento alla rete di servizi e sostegni che la città predispone a favore di questa fascia di popolazione;
- dare supporto telefonico/di compagnia di situazioni in particolari condizioni di solitudine e bisogno segnalate dal Servizio Aiuto Anziani della Città o dai servizi territoriali, anche nelle giornate festive, con attivazione, in caso di urgenza, di volontari afferenti alle Associazioni aderenti;
- favorire la continuità tra la risposta in emergenza del Servizio Aiuto Anziani e l'attivazione degli interventi sul territorio eventualmente anche in accordo con le altre associazioni che garantiscono la domiciliarità leggera;
- collaborare con l'Amministrazione comunale, durante i periodi di emergenza climatica, al fine di potenziare la rete di attenzione, ascolto e intervento per le situazioni di maggior fragilità sociale e sanitaria;
- supportare l'anziano nell'accesso a visite/esami presso sedi ospedaliere e non, nonché nelle uscite per disbrigo pratiche o altro, attraverso interventi di aiuto sia per l'accompagnamento, che può avvenire anche con mezzi attrezzati, sia per l'espletamento delle attività stesse in caso di bisogno, con la possibilità di sinergie tra associazioni;
- prevenire il danno, mediante un'azione informativa capace di cautelare le persone anziane di fronte alle situazioni che più frequentemente li vedono vittime di violenza e raggiri, da realizzarsi anche attraverso un collegamento con i Servizi sociali territoriali, oltre che con le Forze dell'Ordine;
- riparare il danno, mediante prestazioni di primo intervento per i danneggiamenti materiali subiti, di sostegno e aiuto per i danni fisici e psicologici subiti;
- contenere il danno, mediante interventi di accompagnamento e vicinanza nelle settimane successive all'evento dannoso per il ripristino delle condizioni di normalità o per favorire la presa in carico da parte dei servizi sociali o delle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio.

ART. 3

ATTIVITÀ E PRESTAZIONI PREVISTE

La collaborazione con il SAA prevede lo svolgimento delle sotto elencate prestazioni, in parte derivanti dalla finalità originaria, in parte frutto delle modifiche apportate e dall'arricchimento dei compiti per fronteggiare le situazioni di solitudine e immediato bisogno da parte della persona anziana, anche durante i periodi di emergenze climatiche.

Nello specifico:

- telefonate di monitoraggio, di ascolto e compagnia a favore di anziani in condizione di solitudine che si rivolgono in modo diretto al SAA, in collaborazione con le Associazioni in convenzione;
- accompagnamento e sostegno all'anziano per visite, esami, terapie e uscite varie, con i mezzi che si renderanno necessari caso per caso;
- sostegno e compagnia presso le strutture sanitarie (ospedali, poliambulatori, centri diagnostici) durante terapie ed esami;
- interventi a favore della persona anziana in situazione di urgenza o grave difficoltà e non in grado di provvedervi autonomamente (acquisti di alimentari, medicinali, recupero referti medici presso ambulatori e ospedali, disbrigo pratiche,...);

- attività di raccordo con gli Uffici e i Servizi interessati (Forze dell'Ordine, Servizi Sanitari e Sociali, Associazioni di volontariato) per disbrigo pratiche di denuncia, rinnovo documenti, cure sanitarie e attivazione misure di sostegno sociale;
- intervento presso l'abitazione dell'anziano per aiuto nel riordino e nella riparazione dei danni materiali anche in raccordo con i servizi sociali territoriali;
- raccordo con artigiani per riparazione e riassetto domestici;
- compagnia e sostegno durante i primi momenti e nelle settimane immediatamente successive all'evento;
- messa a disposizione di un recapito telefonico al quale la centrale operativa del Corpo di Polizia Municipale a cui è deviato il numero telefonico del Servizio Aiuto Anziani potrà rivolgersi nei giorni di chiusura degli uffici comunali, in caso di chiamate da parte di anziani in difficoltà e conseguente intervento da parte di un volontario.
- percorsi di formazione dei volontari orientati al contatto e sostegno delle persone anziane;
- erogazione prestazioni di trasporti sanitari, dietro specifica richiesta del Servizio, sia a mezzo ambulanze che con mezzo attrezzato per trasporto disabili;
- garanzia continuità tra la risposta in emergenza del Servizio Aiuto Anziani e gli interventi sul territorio anche in accordo con le altre associazioni che garantiscono la domiciliarietà leggera o con altre modalità previste dalle Associazioni stesse.

Inoltre, l'Associazione si renderà disponibile per nuove progettualità legate al servizio in collaborazione con l'Amministrazione comunale ed altri enti.

Le prestazioni che dovranno essere rese, declinate per ogni soggetto aderente, sono le seguenti:

- Assicurazione volontari		importo massimo € 500,00
- Accompagnamenti A/R numero		€ 10,00 ciascuno
- Accompagnamenti con mezzo attrezzato A/R numero ...		€ 30,00 ciascuno
- Accompagnamenti con ambulanza A/R numero		€ 60,00 ciascuno
- Piccole spese a favore degli utenti		importo massimo € 2.000,00
- Spese generali associazione		importo massimo € 2.000,00
- Altre iniziative		importo massimo € 3.000,00
- Sostegni e accompagnamenti per visite mediche, terapie, esami in strutture sanitarie	numero	massimo 30 intero periodo (non previsto rimborso)

ART. 4

CAMPAGNA INFORMATIVA

E' prevista la collaborazione nelle campagne informative rivolte alla popolazione anziana di Torino, rispetto alle finalità del SAA e alle opportunità di sostegno previste, con l'eventuale rilancio di nuove progettualità in sinergia e con la collaborazione dei diversi attori coinvolti.

Tale azione potrà comportare la partecipazione ad iniziative organizzate dai Servizi della Città, dalle Forze dell'Ordine e da altre Organizzazioni di volontariato/Enti operanti sul territorio relativamente ai temi della solitudine, dell'invecchiamento, del maltrattamento/violenza, della necessità di creare nei luoghi abituali di vita una rete di prossimità in grado di prestare attenzione e quindi offrire sostegno alle situazioni di isolamento e bisogno.

ART. 5

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI/ATTIVITA'

Le Associazioni si impegnano a garantire la disponibilità, entro 3 giorni nell'ordinario o con pronta reperibilità in caso di urgenza, per svolgere le seguenti attività:

- offrire una tempestiva attivazione dei volontari per le situazioni di bisogno di anziani soli con eventuali raccordi con gli altri soggetti della rete;
- offrire accompagnamento e sostegno agli anziani che devono sottoporsi a visite mediche, controllo, terapie ed esami nelle strutture sanitarie o semplicemente uscite;
- offrire accompagnamenti agli anziani che, per specifiche condizioni di salute, possono necessitare in casi particolari ed estemporanei di un trasporto con mezzo attrezzato;
- offrire accompagnamento e supporto per acquisto di medicinali, di generi alimentari e quant'altro possa risultare idoneo per le necessità della persona anziana;
- informare i cittadini sui servizi offerti dalla Città, anche attraverso materiali illustrativi;
- offrire sostegno morale, accompagnamento e compagnia alle vittime nei giorni immediatamente successivi alla violenza, sia telefonicamente che di persona;
- acquistare generi di prima necessità e/o contattare gli artigiani convenzionati per eventuali opere di riparazione dei danni alle cose in caso di violenza subita;
- supportare nello svolgimento delle pratiche burocratiche necessarie ad ottenere al più presto il rinnovo dei documenti smarriti o derubati;
- supportare ed accompagnare l'anziano nella denuncia del reato subito e nell'eventuale procedimento giudiziario.

ART. 6

CONTROVERSIE

L'Amministrazione comunale, verificate eventuali inadempienze da parte delle Associazioni nell'assolvimento degli impegni previsti, contesta per iscritto all'Associazione interessata i fatti rilevati, in attesa delle controdeduzioni che debbono pervenire entro il termine massimo di giorni quindici dall'invio della contestazione.

Qualora le giustificazioni addotte non siano accettabili e permangano gravi motivi tali da compromettere la collaborazione esistente, fatta salva la possibilità di non procedere al rimborso delle spese previste nei confronti dell'Associazione inadempiente per i fatti oggetto di contestazione, l'Amministrazione si riserva la possibilità di proporre modifiche al rapporto convenzionale in atto.

Nel caso in cui l'Associazione non accolga le modifiche proposte è facoltà dell'Amministrazione procedere unilateralmente alla rescissione del rapporto convenzionale in atto

ART. 7

OBBLIGAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI

Ai sensi dell'art. 2 della L. 11.8.1991 n. 266 le Associazioni operano con volontari che prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le Associazioni garantiscono che tutti i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche utili allo svolgimento delle prestazioni.

Lo svolgimento dell'attività dei volontari non dovrà interferire in alcun modo con gli obiettivi del Comune.

I volontari, nell'adempimento dei loro compiti, dovranno agire nel pieno rispetto delle esigenze della persona anziana, mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nei suoi confronti e del suo nucleo familiare.

Le Associazioni si impegnano a stipulare apposita polizza assicurativa per i volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione, relativa ad infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per il danno o incidenti, che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni, anche connesso con l'utilizzo di automezzi.

Le Associazioni sono tenute a fornire i nominativi dei volontari impegnati ai competenti uffici della Divisione Servizi Sociali, i quali sono tenuti a garantire la massima riservatezza rispetto ai dati in loro possesso riguardanti i volontari impiegati.

Le Associazioni sono tenute a fornire ai competenti uffici della Divisione Servizi Sociali il nominativo del responsabile, che mantiene i contatti con il Comune, ha la gestione degli aspetti organizzativi, coordina lo svolgimento delle attività dei volontari relative al servizio e partecipa ai momenti collettivi organizzati dall'Amministrazione finalizzati al confronto, all'informazione e alla riflessione sul servizio. Ogni volontario nell'espletamento degli interventi sarà munito e sarà tenuto a mostrare un tesserino personale di riconoscimento rilasciato dall'associazione di appartenenza e indicante l'impiego nel servizio oggetto della presente convenzione.

Al fine di consentire un monitoraggio costante delle attività svolte, le Associazioni sono tenute a fornire trimestralmente i dati relativi agli interventi effettuati, compilando l'apposita tabella.

In caso di accompagnamenti effettuati a seguito di una chiamata nei giorni di chiusura degli uffici comunali, oltre alla rendicontazione dell'accompagnamento, dovrà sempre essere presentata l'apposita scheda di chiamata per reperibilità utilizzata dal volontario.

Le Associazioni firmatarie della presente Convenzione si impegnano a favorire il rapporto fra la popolazione anziana che afferisce al SAA con le altre forme di organizzazioni strutturate sul territorio cittadino con cui abbiano comune appartenenza o condivisione di intenti anche in relazione alla garanzia di continuità tra le attività del Servizio Aiuto Anziani e quelle territoriali.

ART. 8

OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

Il Comune si impegna per la piena realizzazione del Servizio, tramite i propri uffici a diverso titolo coinvolti, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2.

La Città si assumerà a titolo di rimborso le spese effettivamente sostenute dalle Associazioni per un importo complessivo di Euro 50.000,00, di cui massimo Euro 20.000,00 per accompagnamenti.

ART. 9

MODALITÀ RIMBORSO SPESE

L'Amministrazione potrà liquidare, su specifica richiesta delle Associazioni, una prima tranche pari al 70% degli importi preventivati per le tipologie di spesa sottoriportati, dietro specifica istanza presentata dalle Associazioni ad esecutività della determinazione dirigenziale di approvazione del progetto nel suo complesso.

Successivamente le Associazioni potranno richiedere il saldo del 30% con presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo della convenzione.

La rendicontazione dovrà pervenire agli Uffici della Divisione Servizi Sociali, corredata dalla documentazione utile ai fini del rimborso, allegando pezze giustificative fiscalmente valide e in originale.

A titolo di esempio si indicano i giustificativi accettati per tipologia di spesa:

- accompagnamento e/o intervento presso il domicilio della persona anziana: buoni benzina, ricariche cellulari, voucher parcheggi, ticket pasti etc...;

- spese generali sostenute dall'Associazione: quota parte spese della sede, assicurazione e piccole riparazioni auto sociali, materiali di consumo etc....;
- polizza/quietanza di pagamento assicurazione dei volontari impiegati;
- piccole spese a favore dell'anziano: prestazioni di primo intervento per danneggiamenti materiali subiti, acquisto di generi di prima necessità etc.

Il Comune provvederà al rimborso delle spese di norma entro 90 gg. dalla presentazione dei relativi giustificativi, completo di un dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e relativa documentazione. La mancata presentazione costituisce sopravvenuta mancanza di interesse al rimborso e deve intendersi come rinuncia allo stesso con il conseguente recupero dell'acconto versato.

Il Comune tramite i propri uffici e servizi provvederà ad effettuare le opportune verifiche, relativamente agli interventi sopraccitati.

ART. 10 DURATA

La presente convenzione decorrerà dal 1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2019 e, in relazione all'andamento degli interventi, potrà essere estesa al massimo di ulteriori 12 mesi, previa deliberazione da parte degli organi competenti.

Ognuna delle parti potrà disdire la convenzione con tre mesi di preavviso dalla sua scadenza, tramite raccomandata A/R.

Il Comune ha facoltà di rescissione della presente convenzione ove si verificano violazioni degli impegni sottoscritti e contestati secondo le procedure di cui all'art. 6.

ART. 11 NORME DI RINVIO

Le Parti danno atto che tutte le eventuali spese inerenti la stipula della presente Convenzione sono a carico delle Associazioni che la sottoscrivono.

La presente Convenzione è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 2 della Legge n. 266/1991.

Per quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile.

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali – l'Associazione è Responsabile esterno dei dati personali nell'ambito del servizio fornito: i dati saranno forniti, raccolti e trattati esclusivamente in funzione e per fini inerenti la presente convenzione e saranno conservati presso le sedi competenti.

In tale qualità, l'Associazione è tenuta a garantire la protezione, l'integrità, la riservatezza, la legalità e la disponibilità di dati che utilizzano per la propria attività e per le proprie procedure finalizzate alla gestione dei dati nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza, in occasione del trattamento di pratiche, documenti e corrispondenza, di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

L'Associazione si obbliga ad informare i volontari circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio ed a comunicare il Responsabile del trattamento dei dati.

Data.....

Letto, confermato e sottoscritto

Dirigente Servizio Anziani e Tutela
(Adelaide Brach Prever)

Legale Rappresentante
ASSOCIAZIONE
(.....)